

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-2163 del 02/05/2017 |
| Oggetto | DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA G P S SRL (Imp. v. BOITO N. 451) SOLIERA (MO). Rif. Prot. n. 1790/2016 SUAP Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. n. 33811/2016 ARPAE SINADOC. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-2250 del 02/05/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena |
| Dirigente adottante | GIOVANNI ROMPIANESI |

Questo giorno due MAGGIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA **G P S SRL (Imp. v. BOITO N. 451) SOLIERA (MO).**

Rif. Prot. n. 1790/2016 SUAP Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. n. 33811/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 21/11/2016 la Ditta G P S SRL, avente sede legale in comune di Soliera (MO), v. Boito n. 451, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Soliera, v. Boito n. 451, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 21/11/2016 con prot. n. 21560, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

In data 17/12/2016, con nota prot. n. 23838, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente alle emissioni in atmosfera, la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 18/1/2016 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 885;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di ossidazione anodica dell'alluminio;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla domanda di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale, ai sensi della DGRER 673/2004, il Sig. Gadda Guido, in qualità di legale rappresentante della ditta GPS SRL, dichiara che nello svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di A.U.A. non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi e che l'introduzione del nuovo punto di emissione non comporterà modifiche alla situazione attuale;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua e Aria, rilasciata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione n. 2775 del 9/8/2016;

Con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, relativamente allo scarico di acque reflue, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 2775 del 9/8/2016;

In data 25/11/2016 assunta agli atti con prot. n. 21969, è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la nota con la quale la ditta chiede la modifica di alcune prescrizioni contenute nell'allegato acqua della vigente Autorizzazione Unica Ambientale;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Soliera, prot. n. 17647 del 10/12/2016, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 2986 del 20/2/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere espresso da ARPAE Modena, Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 246 del 9/1/2017, favorevole alla richiesta di modifica di alcune prescrizioni contenute nell'Allegato Acqua alla vigente Autorizzazione Unica Ambientale;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) **di modificare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta G P S SRL per l'impianto ubicato in comune di Soliera, V. Boito n. 451, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|---------------------------------------|---|
| Acqua | Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 |

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 2775 del 9/8/2016;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 2/5/2017 con scadenza al 2/5/2032;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

| Titolo ambientale | Autorità di controllo |
|--|------------------------------|
| Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, con sostanze pericolose, in pubblica fognatura | Comune di Soliera |
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera | ARPAE Sez. Prov.le di Modena |

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta G P S SRL (Imp. v. BOITO N. 451) SOLIERA (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|--------------------------------|---|
| Acqua | Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue industriali, con sostanze pericolose, in pubblica fognatura |

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta G P S SRL svolgente attività di ossidazione anodica dell'alluminio, è autorizzata per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose derivanti dagli impianti ubicati in comune di Soliera (MO), v. Boito n. 451, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 2775 del 9/8/2016, per la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fossa biologica e degrassatore, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Boito da una condotta in comune con le acque reflue industriali depurate;
- le acque derivanti dalle vasche di lavaggio e/o trattamento dei pezzi sono trattate da un impianto di depurazione costituito dalle fasi di decantazione e neutralizzazione e da qui convogliate da una condotta, comune alle acque domestiche depurate, con recapito nella pubblica fognatura di via Boito;
- le acque provenienti dalle vasche di lavaggio e/o trattamento dei pezzi della ditta Microntech sono convogliate in un pozzetto di ispezione e campionamento per passare nell'impianto di depurazione della GPS. L'attività svolta dalla ditta Microntech risulta essere del tutto analoga a quella della ditta GPS. Le due ditte risultano operare in stretta collaborazione ed essere composte dai medesimi soci;
- le acque meteoriche non contaminate dei tetti dello stabilimento, sono allontanate con fognatura dedicata per essere scaricate nella fognatura comunale di via A. Boito.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue originate dalle vasche di lavaggio e trattamento dei pezzi, trattate in un depuratore costituito alle fasi di decantazione e neutralizzazione che confluiscono in pubblica fognatura insieme alle acque reflue domestiche depurate sono classificabili come "acque reflue industriali".

E' stata riscontrata nello scarico aziendale e nel ciclo produttivo la presenza di sostanze pericolose.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 21/11/2016, assunta agli atti con prot. n. 21560, il richiedente dichiara, relativamente agli scarichi di acque reflue, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 2775 del 9/8/2016;

In data 25/11/2016, assunta agli atti con prot. n. 21969, è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la nota con la quale la ditta chiede la modifica di alcune prescrizioni contenute nell'Allegato Acqua della vigente Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere espresso da ARPAE Modena, Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 246 del 9/1/2017, favorevole alla modifica di alcune prescrizioni contenute nell'Allegato Acqua alla vigente Autorizzazione Unica Ambientale, in particolare riguardo i punti 7, 8, e "ulteriori prescrizioni" relativamente alla presenza di sostanze pericolose;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta G P S SRL, per lo stabilimento in via A. Boito 451, Soliera, a scaricare nella pubblica fognatura di via Boito a Soliera le acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose derivanti dall'attività di Ossidazione anodica dell'Alluminio e sue leghe, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in circa 800 metri cubi annui il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'insediamento.
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura ad eccezione del parametro "Solfati" per il quale è da applicare il valore limite in deroga di 10.000 mg/l.
- 3) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 5) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 6) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 7) Il gestore deve provvedere ad effettuare periodiche manutenzioni e pulizie dei pozzetti e delle vasche del depuratore. Le periodiche operazioni di pulizia e le eventuali sostituzioni di parti di impianto e/o manutenzioni, devono essere annotate su apposito registro interno riportando la data dell'intervento, le operazioni svolte e l'esito, oltre al nome dell'operatore e la firma;
- 8) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
 - registro delle pulizie e manutenzioni svolte presso l'impianto di depurazione;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 9) I fanghi risultanti dal manufatto di decantazione e neutralizzazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 10) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
- 11) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

12) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE - Modena, al Comune di Soliera e al gestore delle fognature pubbliche di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

In virtù della presenza di sostanze pericolose nello scarico sono fissate le seguenti ulteriori prescrizioni allo scarico:

A) la ditta dovrà analizzare il suo ciclo produttivo ed individuare le sostanze pericolose scaricate in uscita dal depuratore confrontandole con quelle comprese:

- nella tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06.
- nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06.
- negli elenchi delle "sostanze pericolose diverse" di cui al Decreto Ministeriale 19 settembre 2002 concernente "Modalità di informazione sullo stato delle acque ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs 152/99", tra cui:
 1. Le 99 sostanze facenti parte dell'Elenco II (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea C176 del 14 luglio 1982) della Direttiva 76/464/CEE;
 2. Le famiglie e i gruppi di sostanze dell'Elenco I della Direttiva 76/464/CEE;
 3. Le 15 sostanze oggetto della proposta di Direttiva del Consiglio, recante modifica alla Direttiva 76/464/CEE, presentata dalla Commissione il 14 febbraio 1990 [COM (90) 9 FINAL del 2 febbraio 1990, OJ C55 7 marzo 1990];
 4. Le famiglie e i gruppi di sostanze del Elenco I della Direttiva 76/464/CEE;
 5. Le 33 sostanze prioritarie della Direttiva 2000/60/CEE – Allegato X –Decisione n. 2455/2001/CEE del 20 novembre 2001.

B) In ottemperanza agli articoli 108 e 125 del Dlgs. 152/06, il gestore dovrà effettuare una analisi completa, sulla base dei parametri individuati al punto precedente, da ritenersi valida per tutta la durata dell'atto stesso, fatte salve eventuali diverse decisioni dell'Autorità competente allo scarico, ARPAE Modena, adottabili unilateralmente per motivi tecnici o ambientali da comunicare alla ditta con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data dell'analisi. L'analisi completa è effettuata al fine di quali/quantificare le sostanze pericolose effettivamente immesse in pubblica fognatura. Il referto dovrà essere inoltrato ad ARPAE e al Gestore della pubblica fognatura nel corso del primo anno dal rinnovo, per consentire le dovute valutazioni.

C) Le sostanze pericolose nello scarico andranno ricercate se contenute in quantità superiore al limite di rilevamento riportato nella tabella 2/A, colonna C di cui all'Allegato 2 alla parte terza del Dlgs. 152/06.

D) La ditta dovrà effettuare due autocontrolli annuali, 1 a monte e 1 a valle, per la verifica dei parametri riportati nella sottostante tabella:

- una analisi all'ingresso del refluo industriale nella vasca (monte);
- una analisi contestuale del refluo allo scarico (post decantatore - valle), tenendo conto dei tempi di ritenzione nel sistema di decantazione;

| parametro | monte | valle |
|-----------------------|-------|-------|
| pH | | X |
| COD | | X |
| BOD5 | | X |
| Solidi sospesi totali | | X |
| Cloruri | | X |
| Solfati | | X |
| Fluoruri | | X |

| | | |
|---------------------|-------|-------|
| Tensioattivi totali | | X |
| Alluminio | X | X |
| Cromo totale | X | X |
| Cromo VI | X | X |
| parametro | monte | valle |
| Piombo | X | X |
| Cadmio | X | X |
| Rame | X | X |
| Zinco | X | X |
| Nichel | X | X |

IL DIRETTORE RESPONSABILE
 ARPAE-SAC MODENA
 Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta G P S SRL (Imp. v. BOITO N. 451) SOLIERA (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|--------------------------------|---|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta G P S SRL, svolgente attività di ossidazione anodica dell'alluminio, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Soliera (MO), v. Boito n. 451.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 21/11/2016, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 18/1/2017 con prot. n. 885, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

| Emissione n. | Descrizione |
|--------------|----------------------------------|
| 1 | Trattamenti galvanici |
| 2 | Caldaia riscaldamento civico 451 |
| 3 | Caldaia riscaldamento vasche |
| 4 | Bruciatore essiccatoio |
| 5 | Caldaia riscaldamento civico 441 |

- la installazione del nuovo punto di emissione n. 6 derivante da “mascheratura”;
- il seguente consumo di materie prime:
 - acido solforico 98% 10.400 kg/anno
 - soda caustica 3.000 kg/anno
 - sgrassanti 530 kg/anno
 - satinante 300 kg/anno

| | | |
|--------------------------------|------|---------|
| - depatinante | 330 | kg/anno |
| - fissante | 70 | kg/anno |
| - colori vari | 30 | kg/anno |
| - colore nero | 55 | kg/anno |
| - calce idrata per depurazione | 1800 | kg/anno |
| - mascherante | 500 | l/anno |

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Soliera con prot. n. 17647 del 10/12/2016, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 2986 del 20/2/2017, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta G P S SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Soliera, v. Boito n. 451, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – TRATTAMENTI GALVANICI (vasche 3, 7, 8, 9 e 12)

| | | |
|---------------------------|------|-------|
| portata massima | 9500 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 8 | m |
| durata | 8 | h/g |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

| | | |
|---------------------------------|---|--------|
| Acido solforico e suoi sali | 2 | mg/Nmc |
| Acido fluoridrico e ione fluoro | 2 | mg/Nmc |
| Sostanze alcaline | 5 | mg/Nmc |
| Nichel e e suoi composti | 1 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – CALDAIA RISCALDAMENTO CIVICO 451 (30 KW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – CALDAIA RISCALDAMENTO VASCHE (24 KW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – BRUCIATORE ESSICCATOIO (25,8 KW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – CALDAIA SERVIZI CIVICO 441 (26 KW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – MASCHERATURA

| | | |
|---------------------------|------|-------|
| portata massima | 2200 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 8 | m |

| | | |
|---|----|--------|
| durata | 8 | h/g |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> | | |
| S.O.V. | 20 | mg/Nmc |
| <u>Impianto di depurazione:</u> IMPIANTO DI ASSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI | | |

Prescrizioni

Le vasche 1, 2, 15, 17, 18, A1, A3, B1 e B3 devono essere coperte e mantenute chiuse ad eccezione delle fasi di carico/scarico.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione n. 6 su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);

- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul “Registro degli autocontrolli” o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Adsorbitore a carboni attivi:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell’esercizio dell’impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell’evoluzione dello stato di qualità dell’aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all’aggiornamento dell’autorizzazione.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L’impresa esercente l’impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari | | Condotti rettangolari | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Diametro (metri) | N° punti prelievo | Lato minore (metri) | N° punti prelievo |
| fino a 1m | 1 punto | fino a 0,5m | 1 punto al centro del lato |
| da 1m a 2m | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m | 2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2m | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m | 3 punti |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di

protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

| | |
|-----------------------|--|
| Quota superiore a 5m | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco |
| Quota superiore a 15m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

| Parametro/Inquinante | Metodi indicati |
|---|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI 10169 e UNI EN 13284-1 |
| Portata e Temperatura emissione | UNI 10169 |
| Polveri o Materiale Particellare | UNI EN 13284-1 |
| Metalli | UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 |
| Composti organici volatili (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti) | UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio) |
| Acido fluoridrico e composti inorganici del fluoro | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787 |
| Acidi inorganici | ISTISAN 98/2 (estensione dell'All.2 del DM25/08/00: campionamento in soluzione acquosa ed analisi in cromatografia ionica) NIOSH 7903 (Campionamento su fiala gel di silice e analisi in cromatografia ionica) |
| Sostanze alcaline | NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante , solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione) |

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1 e 6.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.